

(1-00471) (27 settembre 2011)

RAMPONI, CANTONI, TORRI, AMATO, BURGARETTA APARO, DE GREGORIO, DIVINA, ESPOSITO, LICASTRO SCARDINO, TOTARO - Il Senato, premesso che:

l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'articolo 2272, comma 1, del citato codice e la cui materia è ora disciplinata dall'articolo 297 del medesimo codice), ha previsto, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, la predisposizione, da parte del Ministero della difesa, di un apposito Programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, secondo i criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa;

è stato conseguentemente predisposto il "Programma pluriennale per la realizzazione, la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale delle Forze armate", approvato dal Ministro della difesa in data 1° dicembre 2008, per rispondere alla necessità di realizzare in breve tempo gli alloggi necessari, a regime, all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, individuati in complessivi oltre 51.000, un numero molto superiore al patrimonio immobiliare disponibile;

con decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112, ora confluito nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è stato adottato il regolamento che reca le disposizioni di attuazione del Programma pluriennale, con il quale è stata data piena attuazione, formale e sostanziale, alle disposizioni legislative richiamate, sono stati previsti gli strumenti da utilizzare per incrementare il numero degli alloggi di servizio, individuati, attualmente, agli articoli 401 e 402 del citato testo unico, e sono state individuate le procedure di vendita e i meccanismi per la determinazione delle riduzioni da applicare al prezzo di vendita degli alloggi da alienare, in relazione ai livelli di reddito, particolarmente attenti alle situazioni del personale interessato e ispirati alla piena tutela del personale rientrante nelle categorie previste dal decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa;

con il decreto direttoriale n. 14/2 maggio 2010 del 22 novembre 2010 del Direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011) sono stati individuati gli alloggi in uso al Dicastero, non più utili, da alienare, per un totale di 3.020 unità;

l'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio occupati da utenti senza titolo sulla base del prezzo di mercato, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione;

con il decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 è stata data attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, in particolare mediante l'individuazione di un meccanismo per la determinazione di un coefficiente correttivo parametrato che giunge, per i livelli reddituali meno elevati, alla riduzione percentuale del 70 per cento del canone di mercato;

è stata data altresì piena attuazione alla mozione n. 1-00559, approvata pressoché all'unanimità dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta n. 431 dell'8 febbraio 2011, prevedendo la non applicabilità della rideterminazione agli utenti non aventi titolo con reddito non superiore a euro 40.167,54 per l'anno 2010, incrementato di euro 1.259,59 per ogni familiare a carico oltre il terzo, ovvero rientranti, alla data del 31 dicembre 2010, nelle categorie cosiddette protette;

considerato che:

a fronte della necessità, pianificata, di alloggi per la Difesa pari a circa 51.000 unità, attualmente la disponibilità è pari a 17.575 alloggi di cui 5.384 detenuti da utenti con il titolo concessorio scaduto, di cui 3.284 da utenti non ricadenti nelle fasce di tutela stabilita dal decreto di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a 40.167,54 euro o con familiare portatore di handicap);

l'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze derivanti dal riordino e dalla ricollocazione sul territorio dello strumento militare, ha la necessità di proseguire, senza soluzioni di continuità, nell'attuazione del Programma pluriennale;

per la realizzazione del Programma il Dicastero ha la necessità di utilizzare tutti gli strumenti

previsti dalla normativa, come individuati dagli articoli 401 e 402 del citato testo unico; la Difesa ha l'esigenza di concludere, con sollecitudine, le procedure di vendita degli alloggi già individuati con il citato decreto direttoriale del 22 novembre 2010, al fine di utilizzarne i conseguenti proventi per la realizzazione di nuove unità abitative, nonché in relazione ai possibili riflessi delle procedure di rideterminazione del canone nei confronti dei conduttori; l'Amministrazione della Difesa avrà, altresì, la necessità di alienare gli ulteriori alloggi che in futuro risulteranno non più funzionali alle esigenze istituzionali;

è opportuno che il piano di recupero degli alloggi occupati dal personale senza titolo che non rientra nelle categorie protette, conseguente all'entrata in vigore del regolamento recante le disposizioni di attuazione del programma pluriennale, continui a essere condotto tenendo conto della prioritaria esigenza istituzionale di rendere disponibili gli alloggi di servizio a favore del personale in titolo, nonché delle situazioni oggettive dell'utenza interessata dal recupero, impegna il Governo:

- a portare rapidamente a conclusione le procedure di alienazione degli alloggi non più utili già individuati, anche al fine di poter disporre tempestivamente dei proventi finanziari derivanti dalle vendite conseguenti all'attuazione del Programma pluriennale;
- a dare impulso, con ogni strumento previsto dagli articoli 401 e 402 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all'attuazione del richiamato Programma nei tempi previsti dallo stesso;
- a valutare la possibilità di individuare, nell'ambito di tali strumenti, ulteriori alloggi, non più utili all'Amministrazione, da porre in vendita;
- a proseguire con gradualità al recupero degli alloggi occupati dagli utenti senza titolo, tenendo conto delle prioritarie esigenze istituzionali e delle situazioni oggettive, in termini reddituali e familiari, dell'utenza di fatto interessata da tale procedura;
- a estendere la concessione dell'usufrutto, di cui all'articolo 404, comma 4, lettera a), del citato testo unico, anche al coniuge superstite, ove beneficiante dell'usufrutto con diritto di accrescimento, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, mantenendo inalterato il tetto massimo del canone da corrispondere nella misura non superiore al 20 per cento del reddito.